



DIRETTIVA DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 12 gennaio 2011

Procedura per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

PREMESSA ED OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge 13 agosto 2010, n. 136, “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”. Detta legge ha previsto, all'art. 3, che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti o Codice degli Appalti) e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture o di un contratto di concessione di lavori o servizi, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

Successivamente, con gli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), sono state dettate disposizioni integrative e modificative dell'art. 3 della legge 136/2010, al fine di chiarire i numerosi problemi interpretativi ed applicativi posti dalle norme sugli obblighi di tracciabilità, nonché aspetti di diritto transitorio.

La presente direttiva è assunta ai sensi dell'art. 13, comma 2 lettera a) del Regolamento di Organizzazione, viste le norme regolamentari del Regolamento di Contabilità, del Regolamento del Servizio Economato e di Cassa, nonché dei Regolamenti per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

La direttiva intende dare indicazione agli uffici, anche alla luce delle precisazioni intervenute con le determinazioni n.8 del 18/11/2010 e n.10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, circa gli adempimenti connessi all'applicazione della normativa di tracciabilità.

In particolare la direttiva indica:

- A) in quali casi trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità ed in quali casi detti obblighi sono esclusi;**
- B) la normativa transitoria per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010;**
- C) il contenuto degli obblighi di tracciabilità e in particolare gli adempimenti che la loro attuazione richiede alla Pubblica Amministrazione ed agli operatori economici che vi sono soggetti;**
- D) la procedura interna per l'applicazione della normativa sulla tracciabilità.**

A) CASI IN CUI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ TROVANO APPLICAZIONE E CASI IN CUI ESSI SONO ESCLUSI

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano “agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici.”

I) Sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità i seguenti contratti:

1) i **contratti di appalto pubblico**: le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza citate in premessa hanno chiarito che la nozione di “contratto di appalto pubblico” da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della normativa sulla tracciabilità è quella di cui all'art. 3 comma 6 del Codice dei contratti pubblici: con “contratto di appalto pubblico” è pertanto da intendersi un *contratto di appalto stipulato fra operatore economico¹ e committente pubblico avente ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture soggetti alla disciplina dell'applicazione del Codice dei Contratti pubblici.*

Rientrano nella nozione di appalto pubblico:

<ul style="list-style-type: none"> • contratti di appalti pubblici di cui alla parte II del Codice dei contratti (rubricata “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari”);
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di cottimo fiduciario;
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B (ovvero appalti a cui si applicano solo alcune delle disposizioni del Codice dei contratti);
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di appalti di servizi cd “ esclusi” di cui al titolo II, parte I del Codice dei contratti. Vi sono compresi quei contratti pubblici, riconducibili alla fattispecie dell'appalto, di cui all'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti: appalti di servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, e contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f);
<ul style="list-style-type: none"> • contratti conclusi nell'ambito delle convenzioni Consip;
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di affidamento di servizi a professionisti ai sensi del vigente Regolamento in economia;
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di appalto di servizi di ingegneria e architettura affidati ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti (liberi professionisti, studi professionali, società di professionisti e società di ingegneria);
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidati ai vincitori di detti concorsi;
<ul style="list-style-type: none"> • contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato precedentemente (cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici);
<ul style="list-style-type: none"> • nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti pubblici)

1. Per quanto attiene alla nozione di operatore economico l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha precisato che non assume rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta, in quanto la nozione di impresa adottata è quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) e lo stesso Trattato europeo non consente discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.

<ul style="list-style-type: none"> • contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici e articolo 10 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000), in quanto fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto;
<ul style="list-style-type: none"> • cessioni di credito: la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

2) **i contratti di concessione** : vi rientrano le concessioni di lavori pubblici ex art. 3, comma 10, del Codice dei contratti, le concessioni di servizi ex art. 30 del Codice, i contratti di partenariato pubblico- privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

3) **i subappalti** (e figure assimilate) soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice degli appalti, **nonché i subcontratti** soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultima parte, del Codice;

II) Gli obblighi di tracciabilità sono esclusi nelle seguenti ipotesi:

<ul style="list-style-type: none"> • trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore dell'Istituto per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da esso ricoperto;
<ul style="list-style-type: none"> • accordi conclusi dall'Ente con altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. (non costituendo essi appalti, cfr. determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici);
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di appalti pubblici di servizi previsti dall'art. 19, 2 comma del Codice dei contratti (<i>"appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato"</i>);
<ul style="list-style-type: none"> • affidamento di incarichi di collaborazione di natura occasionale e coordinata e continuativa ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
<ul style="list-style-type: none"> • contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a del Codice dei contratti), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c);
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di cui all'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti (contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti e figure assimilabili come contratti di somministrazione di lavoro);
<ul style="list-style-type: none"> • casi di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti;
<ul style="list-style-type: none"> • casi di utilizzo del fondo economale ai sensi del vigente <i>Regolamento del Servizio Economato e di Cassa</i>: si intendono con ciò le spese effettuate utilizzando il fondo economale (perché previste dal citato regolamento economale ed entro gli importi dallo stesso prefissati), <u>non a fronte di contratti di appalto</u>: rientrano in detta casistica imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, pagamenti di valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di



modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche;
<ul style="list-style-type: none">• casi di risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dall'Istituto assicurato;
<ul style="list-style-type: none">• casi di cauzioni prestate in relazione agli appalti

B) DECORRENZA TEMPORALE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E DISCIPLINA PER IL PERIODO TRANSITORIO

I) Gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010.

Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.

Il Direttore di ciascuna Area quindi avrà cura che in ogni nuovo contratto sottoscritto dall'Ente in qualità di stazione appaltante/committente - e quindi sottoposto all'applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010 - sia adempiuto l'obbligo dell'inserimento di una clausola avente ad oggetto l'assunzione da parte dell'operatore economico degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La clausola da inserire è riportata nell'**allegato 1** alla presente disposizione.

Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito dalla legge con la sanzione della nullità assoluta del contratto.

II) Disciplina transitoria per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010):

Tutti i contratti conclusi dall'Istituto prima del 7 settembre 2010 devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro il termine di scadenza del periodo transitorio fissato dalla legge al 18 giugno 2011:

- fino alla scadenza del periodo transitorio resta ferma la possibilità per l'Istituto di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG (per la cui nozione si veda *infra*);
- alla scadenza del periodo transitorio: i contratti conclusi prima del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, se sprovvisti delle clausole della tracciabilità, saranno automaticamente integrati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi, avvalendosi dello strumento offerto dall'articolo 1339 c.c. (inserzione automatica delle clausole imposte dalla legge).

Il Direttore di Area o il dipendente cui questi abbia formalmente assegnato la responsabilità del procedimento relativo ad un contratto soggetto agli obblighi di tracciabilità ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio dovrà inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto (**allegato 2**).

C) CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ E IN PARTICOLARE ADEMPIMENTI CHE LA LORO ATTUAZIONE RICHIEDE ALLA PA ED AGLI OPERATORI ECONOMICI CHE VI SONO SOGGETTI

I) Contenuto degli obblighi di tracciabilità

<p>Obbligo di inserimento “a pena di nullità” di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente ad oggetto l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;</p>
<p>obbligo di utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. I conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. È ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi alle condizioni normativamente previste;</p>
<p>obbligo di effettuare i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;</p>
<p>obbligo di indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP): questo obbligo è da intendere posto a carico anche dell’Istituto, che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all’appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.</p>

II) Adempimenti della stazione appaltante

<p>Richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e , se necessario, il codice unico di progetto (CUP);</p>
<p>riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all’appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici;</p>
<p>acquisire da parte dell’operatore economico i dati relativi al conto corrente dedicato.</p>

III) obblighi di comunicazione dell’operatore economico

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante, tramite il legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura;

<p>Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;</p>
<p>le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;</p>
<p>ogni modifica relativa ai dati trasmessi;</p>
<p>copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.</p>

La comunicazione del conto corrente dedicato, che come già detto deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura, deve essere effettuata entro sette giorni:

- 1) dall’accensione del conto corrente;



- 2) nel caso di conti correnti già esistenti, dalla “destinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato;

Se un appaltatore ha una molteplicità di contratti stipulati con l'Istituto, è ammissibile che lo stesso comunichi il “conto corrente dedicato” una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali: con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con l'Istituto (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse instauratesi prima del 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

D) PROCEDURA INTERNA PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. PROCEDURA

Ciascuna Area/Servizio cui compete la procedura di affidamento e realizzazione di un contratto di appalto pubblico o di un contratto di concessione dovrà innanzitutto, al momento di avvio della procedura, verificare se ricorra o meno un'ipotesi di applicazione della normativa sulla tracciabilità.

In caso che detta normativa trovi applicazione, Il Direttore di Area o il dipendente cui questi abbia formalmente assegnato la responsabilità del procedimento relativo al contratto procederà, in successione :

ad acquisire il CIG e ove necessario il CUP (con le modalità e nei termini di seguito specificati);
ad inserire nel contratto di appalto/concessione la clausola concernente la assunzione da parte dell'operatore economico (appaltatore/concessionario/professionista) degli obblighi di tracciabilità.
a comunicare il CIG (e, se necessario, il CUP) all'appaltatore/concessionario/professionista con la medesima comunicazione con cui gli viene richiesto di indicare all'Ente il conto corrente dedicato su cui verranno effettuati i movimenti finanziari relativi alla commessa (allegato 3);
a comunicare al Servizio Bilancio e Controllo di Gestione, contestualmente alla liquidazione della fattura/notula dell'appaltatore/concessionario/professionista, sia il CIG (e l'eventuale CUP), sia gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa; il Servizio Bilancio e Controllo di Gestione è tenuto ad indicare il CIG e l'eventuale CUP nei relativi mandati di pagamento.

2. RICHIESTA ED INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)

- il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento a fronte del quale si esegue il pagamento;

- il CIG è obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al Codice dei contratti, **a prescindere dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta;**

- il CIG deve essere richiesto dal Direttore dell'Area competente, ovvero dal dipendente cui questi abbia formalmente assegnato la responsabilità del procedimento relativo al contratto ovvero da altro soggetto appositamente delegato;

- la richiesta di un codice CIG e la sua attribuzione avviene tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici all'indirizzo <http://www.avcp.it> (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010);

Ipotesi	Quando deve essere richiesto	Il CIG deve essere inserito (oltre ad essere poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità)
1) caso il contratto sia affidato a mezzo di procedura di gara aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione di bando;	in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara;	Il CIG deve essere indicato nel bando;



2) caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e di affidamento in economia (affidamento diretto o previa gara informale);	prima della lettera di invito a presentare l'offerta o della richiesta di offerta (richiesta di preventivo);	Il CIG deve essere inserito nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata;
3) caso di acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 101/2002;	prima dell'ordinativo di pagamento (non esiste infatti in questo caso la previa richiesta di offerta);	il CIG deve essere indicato nell'ordinativo di pagamento;
3) caso in cui il contratto sia eseguito in via d'urgenza (e solo se ricorra l'ipotesi in cui la stazione appaltante non ha obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità di Vigilanza);	prima dell'ordinativo di pagamento;	il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento (non vi deve essere stata la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata);
4) caso di contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro;	<ul style="list-style-type: none"> - per aderire alla convenzione CONSIP o all'accordo quadro (che hanno già un loro CIG) deve essere richiesto – prima dell'adesione- un distinto CIG (cd “derivato”) per lo specifico contratto che sarà stipulato a mezzo dell'adesione; - il CIG derivato deve essere richiesto prima della emissione dell'ordinativo di fornitura (ordine/buono di consegna, comunque denominato) con cui si manifesta l'adesione; - nella richiesta di tale CIG “derivato”, è necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro. 	il CIG deve essere indicato nell'ordinativo di fornitura;
5) caso di gara divisa in più lotti	<ul style="list-style-type: none"> - in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara; - il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara un numero identificativo univoco, denominato “Numero gara” e a ciascun lotto il codice identificativo denominato CIG. 	<ul style="list-style-type: none"> - nel contratto stipulato con l'aggiudicatario occorre indicare tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG; - nei mandati di pagamento è invece sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma.

3. RICHIESTA ED INDICAZIONE DEL CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

3.1. Per quali ipotesi si deve richiedere il CUP

Ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, il *Codice unico di progetto (CUP)* è obbligatorio per “ogni nuovo progetto di investimento pubblico” a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale).

La nozione di “*progetto di investimento pubblico*” ai fini del rilascio del CUP è individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla delibera 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24).

Ai sensi di dette delibere, la fattispecie di “*progetto di investimento pubblico*” (articolo 11, legge n. 3/2003) è integrata quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa², tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche (ovvero... risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico...) (cfr. delibera CIPE n. 143/2002).
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Come si vede, ai fini della obbligatorietà o meno della richiesta del CUP occorre per prima cosa un complesso di azioni con un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale da raggiungersi entro un tempo determinato.

Pertanto, non devono sicuramente essere registrati al Sistema CUP gli interventi rientranti nella gestione corrente dell'Ente, come ad esempio, i contratti di affidamento della gestione della mensa scolastica o della pulizia degli uffici ecc.

La nozione di *progetto di investimento pubblico*, tuttavia, non è chiarissima; sul punto, anche alla luce delle FAQ riportate sul sito del CIPE, si dà indicazione agli uffici che il CUP deve essere richiesto nelle seguenti ipotesi, in quanto siamo certamente di fronte ad un “*progetto di investimento pubblico*”:

- tutti i lavori pubblici (anche se realizzati con operazioni di finanza di progetto, ovvero senza capitale pubblico), con la sola esclusione degli appalti di manutenzione ordinaria, per i quali il CUP è facoltativo;
- i progetti aventi ad oggetto l'innovazione e la riorganizzazione della pubblica amministrazione;
- i progetti finanziati con fondi comunitari.

Si demanda ad ogni Direttore di Area valutare di fronte ad un progetto/programma di propria competenza, se occorra o meno l'acquisizione del CUP, dando tuttavia indicazione di riservare particolare attenzione all'ipotesi di progetti di ricerca e programmi di formazione.

² di norma il quadro economico del progetto è riportato nel provvedimento amministrativo che approva la realizzazione del progetto. In genere il quadro economico corrisponde, nel caso di lavori pubblici, a quanto riportato nel piano annuale approvato dall'Amministrazione;



Infine si ricorda che, qualora obbligatorio, il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

3.2. Chi deve richiedere il CUP e quando.

Il codice CUP deve essere richiesto dal medesimo soggetto cui compete la richiesta del CIG (Direttore di Area ovvero dipendente da lui formalmente individuato come responsabile del procedimento relativo al contratto ovvero altro soggetto delegato),.

La richiesta del CUP deve essere fatta in via telematica, tramite collegamento al seguente indirizzo: <http://www.cipecomitato.it/>, cliccando sul link “Sistema MIP/CUP” che si trova sulla home page, e dopo su “CUP”.

Il CUP deve essere richiesto nel momento in cui viene presa la decisione di attuazione del progetto di investimento, in quanto il codice CUP deve essere un'etichetta associata al progetto fin dalla sua nascita ed accompagnarlo in tutte le fasi del suo ciclo di vita.



Allegato 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Art. (...)

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Firenze, _____

Prot. _____

Spett. le Impresa _____

Oggetto: contratto di appalto di fornitura/servizi/ lavori di _____ stipulato il _____. **Comunicazione di avvenuta integrazione automatica del contratto** (nonché dei contratti da esso derivati) con inserimento della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/10. Contestuale comunicazione del CIG (*solo laddove non precedentemente previsto*).

Premesso che:

- l'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i impone all'affidatario di un contratto pubblico di appalto o concessione l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ovvero dell'obbligo di utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commessa pubblica, e dell'obbligo di effettuare ogni movimento finanziario relativo alla commessa esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni);
- il medesimo articolo stabilisce che i contratti conclusi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) ed in essere alla scadenza del termine transitorio fissato al 18 giugno 2011, se sprovvisti delle clausole della tracciabilità, siano automaticamente integrati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi, avvalendosi dello strumento offerto dall'articolo 1339 c.c (inserzione automatica delle clausole imposte per legge);

si comunica con la presente l'**avvenuta integrazione automatica del contratto richiamato in oggetto** (nonché dei contratti da esso derivati) con l'inserimento della clausola contenente l'assunzione da parte di codesta Impresa degli obblighi di tracciabilità.

o

(*solo laddove il CIG non fosse stato precedentemente previsto*) Si comunica inoltre il CIG relativo all'appalto, che è il seguente _____.

Pertanto, in adempimento della normativa sopra richiamata **vi chiediamo di comunicare all'ufficio scrivente gli estremi identificativi del /dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad utilizzarlo/i** (utilizzando preferibilmente il facsimile allegato, con possibilità di apportarvi le integrazioni che riterrete opportune).

Distinti saluti

Il Direttore di Area/Il Responsabile del Procedimento

Firenze, _____

Prot. _____

Spett. le Impresa _____

Oggetto: contratto di appalto di fornitura/servizi/ lavori di _____ stipulato il _____ (oppure contratto di concessione di lavori/servizi di _____ stipulato il _____). CIG _____ CUP (eventuale) _____.

Richiesta di comunicazione di conto corrente dedicato alla commessa.

Premesso che:

1. l'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari stabilisce a carico dell'affidatario di un contratto pubblico di appalto (o concessione) l'obbligo di utilizzo di uno o più **conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica, anche in via non esclusiva.**
2. secondo quanto chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (con determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010), è ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse; l'operatore economico, inoltre, può indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente; nonché comunicare uno o più "conti correnti dedicati" valevole per tutti i rapporti contrattuali con l'Amministrazione committente, segnalando che per tutti i rapporti giuridici che verranno con essa instaurati (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di detti conti correnti dedicati (di cui dovranno essere indicati puntualmente gli estremi identificativi), senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
3. ogni movimento finanziario relativo ai contratti di cui trattasi deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
4. gli obblighi di cui sopra riguardano sia i pagamenti effettuati da questa Amministrazione committente a codesta Impresa, sia quelli posti in essere dalla Vostra Impresa a favore di subcontraenti e da quest'ultimi a favore di altri operatori economici.

Pertanto, in adempimento della norma sopra richiamata, **vi chiediamo di comunicare all'ufficio scrivente gli estremi identificativi del /dei conto/i corrente/i dedicato/i alla commessa affidatavi e richiamata in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad utilizzarlo/i** (utilizzando preferibilmente il facsimile allegato, con possibilità di apportarvi le integrazioni che riterrete opportune).

Distinti saluti

Il Direttore di Area/Il Responsabile del Procedimento

facsimile

All'Istituto degli Innocenti
Area _____
Piazza SS. Annunziata n. 12
50122 Firenze

Oggetto: contratto di appalto di fornitura/servizi/ lavori di _____ stipulato il _____ (oppure contratto di concessione di lavori/servizi di _____ stipulato il _____).

CIG _____ CUP (eventuale) _____

Comunicazione di attivazione/destinazione di conto corrente dedicato alla commessa ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

nella sua qualità di legale rappresentante della seguente Impresa _____

con sede in _____ Via _____

n. _____; P.IVA n. _____

al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3

COMUNICA

L'attivazione del conto corrente bancario/postale dedicato ai movimenti finanziari relativi all'appalto per l'affidamento del servizio/lavori/fornitura _____ a far data dal _____, presso la Banca/Poste Italiane S.p.A: _____;

oppure

L'esistenza del conto corrente bancario/postale dedicato ai movimenti finanziari relativi all'appalto per l'affidamento del servizio/lavori/fornitura _____ a far data dal _____, presso la Banca/Poste Italiane S.p.A: _____;

- **i dati identificativi del conto corrente bancario/postale sono i seguenti:**

Banca (Denominazione completa) _____

Agenzia/Filiale (denominazione ed indirizzo) _____

Codice IBAN _____

Intestatario del conto:

ragione sociale completa _____

sede legale _____

codice fiscale _____

• **i dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato:**

a) sig. _____ nato/a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, operante in qualità di _____

(specificare ruolo e poteri);

b) sig. _____ nato/a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, operante in qualità di _____

(specificare ruolo e poteri);

c) sig. _____ nato/a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, operante in qualità di _____

(specificare ruolo e poteri).

Data _____

Firma del Legale Rappresentante

Allegato: Fotocopia documento di identità